

28.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	528
Disegno di legge di conversione n. 1179 (Articolo unico, modificazioni apportate dalla Commissione, articoli del relativo decreto-legge, emendamenti e articoli aggiuntivi)	497
Mozioni, Interpellanze e Interrogazioni (Annunzio)	528
Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 21 luglio 1992	527
Proposta di legge costituzionale (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055-A (Emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione di quelli votati nella seduta del 16 luglio 1992)	491
Proposte di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	527
Schemi di decreti legislativi (Modifica nell'assegnazione a Commissione)	528

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: VIOLANTE ED ALTRI;
FINI ED ALTRI; PAPPALARDO; BATTISTUZZI ED ALTRI; PIER-
LUIGI CASTAGNETTI ED ALTRI; ALFREDO GALASSO ED ALTRI;
TASSI; PAISSAN ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI; BOSSI ED ALTRI;
MASTRANTUONO ED ALTRI: MODIFICA DELL'ARTICOLO 68
DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTE L'IMMUNITÀ PARLAMEN-
TARE (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055-A)*

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI VOTATI NELLA SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992.

Articolo. 1.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Dell'esercizio dell'azione penale a carico di un membro del Parlamento, l'autorità giudiziaria procedente dà immediata comunicazione alla Camera alla quale egli appartiene. Questa può deliberare, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri e con scrutinio palese, che l'azione penale non può essere esercitata ove ritenga che il fatto contestato sia espressione del mandato parlamentare ».

1. 30.

Finocchiaro Fidelbo, Alfredo Galasso, Ghezzi, Paissan.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Non può essere iniziata l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene; l'autorizzazione si intende concessa se la decisione non interviene entro novanta giorni dalla richiesta ».

1. 3.

Mastrantuono, Lucarelli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 34.

Sostituire il secondo periodo con il seguente:

Ciascuna Camera, con deliberazione motivata, adottata nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a scrutinio palese, e con la maggioranza assoluta dei componenti, può disporre la sospensione del procedimento sino al termine del mandato parlamentare.

0. 1. 33. 1.

Barbera, Correnti.

Sostituire il secondo periodo con il seguente:

La Camera deve pronunciarsi nel termine perentorio di sessanta giorni sull'eventuale sospensione del processo potendo assumere tale decisione con deliberazione motivata e a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

0. 1. 33. 3.

Galante, Brunetti, De Pasquale.

Al secondo periodo sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

0. 1. 34. 2.

Galante, Brunetti, De Pasquale.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: novanta giorni aggiungere le seguenti: dalla ricezione della comunicazione.

1. 11.

Berselli, Valensise, Pasetto, Gasparri, Buontempo, Rositani.

Al secondo periodo dopo le parole: può disporre, aggiungere le seguenti: ad istanza del parlamentare e.

0. 1. 33. 2.

Cicciomessere.

Al secondo periodo sopprimere le parole: con deliberazione motivata.

0. 1. 33. 4.

Biondi.

Al secondo periodo, sostituire le parole: con deliberazione motivata con le seguenti: con votazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri.

0. 1. 33. 5.

Biondi.

Al secondo periodo sopprimere le parole: dei votanti.

0. 1. 34. 1.

Barbera, Finocchiaro Fidelbo,
Violante.

Al secondo periodo sostituire le parole: votanti con le seguenti: suoi componenti.

0. 1. 34. 3.

Galante, Brunetti, De Pasquale.

Al secondo periodo dopo le parole: dei votanti aggiungere le seguenti: qualora accertati la sussistenza di intenti persecutori nei confronti del parlamentare.

0. 1. 33. 6.

Adolfo Battaglia, Ayala.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: la sospensione del procedimento aggiungere le seguenti: , limitatamente al parlamentare.

1. 9.

Berselli, Valensise, Pasetto, Gasparri, Buontempo, Rositani.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

Di ogni procedimento a carico di un membro del Parlamento l'autorità giudiziaria procedente, terminate le indagini e prima dell'esercizio dell'azione penale, dà comunicazione alla Camera alla quale egli appartiene. Entro il termine perentorio di novanta giorni, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, con deliberazione motivata e a maggioranza assoluta dei votanti, la sospensione per la durata del mandato.

1. 34 (Nuova formulazione 1. 33).

La Commissione.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Dell'esercizio dell'azione penale a carico di un membro del Parlamento, l'autorità giudiziaria procedente dà immediata comunicazione alla Camera alla quale egli appartiene. Questa, con deliberazione motivata, adottata a scrutinio palese ed a maggioranza dei due terzi dei componenti, può disporre la sospensione del procedimento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ».

1. 31.

Barbera, Finocchiaro Fidelbo,
Correnti, Bargone.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« A conclusione delle indagini preliminari riguardanti un membro del Parlamento, dell'eventuale esercizio dell'azione penale a suo carico l'autorità giudiziaria procedente dà immediata comunicazione alla Camera alla quale egli appartiene. Questa deve pronunciarsi nel termine perentorio di sessanta giorni sull'eventuale sospensione del processo, potendo assumere tale decisione con deliberazione mo-

tivata e a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

1. 29.

Galante, Brunetti, De Pasquale.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: che può disporre fino a: comunicazione con le seguenti:

La Camera di appartenenza può negare l'autorizzazione a procedere con deliberazione motivata qualora accerti la sussistenza di intenti persecutori nei confronti del parlamentare.

La Camera di appartenenza ha, in ogni caso, l'obbligo di pronunziarsi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, decorsi i quali l'autorizzazione si intende concessa.

1. 32.

Ayala, Bianchini, Adolfo Battaglia, Modigliani, Passigli.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: che può disporre aggiungere le seguenti: ad istanza del parlamentare e.

1. 18.

Cicciomessere, Pannella, Bonino, Elio Vito, Taradash.

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: con deliberazione motivata.

1. 22.

Biondi.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: con deliberazione motivata con le seguenti: con votazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri.

1. 23.

Biondi.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: la sospensione fino alla fine del capoverso con le seguenti: che deve essere adottata entro sessanta giorni dalla comunicazione, la sospensione del procedimento.

1. 19.

Cicciomessere, Pannella, Bonino, Elio Vito, Taradash.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.

1. 10.

Berselli, Valensise, Pasetto, Gasparri, Buontempo, Rositani.

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui la Camera deliberi la sospensione del procedimento ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

1. 20.

Cicciomessere, Pannella, Bonino, Elio Vito, Taradash.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1992, N. 324, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 1991 E DI APRILE E GIUGNO 1992, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER ZONE TERREMOTATE (1179)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, recante interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1991, n. 347, 2 gennaio 1992, n. 3, 29 febbraio 1992, n. 194, e 30 aprile 1992, n. 273.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 1. — 1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, la regione Toscana nei medesimi mesi nonché dal 1° giugno al 15 luglio 1992, le regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992, la regione Lombardia nei giorni 1° e 2 giugno 1992, è autorizzata la spesa di lire 334 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato per il 1992 del corrispondente importo.

2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, una quota di lire 120 miliardi è destinata ad interventi di somma urgenza finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alla immediata prevenzione delle conseguenze di una possibile ripetizione di eccezionali avversità atmosferiche con interventi di presidio, di regolazione delle acque e di sistemazione dei dissesti idrogeologici. Tali interventi, ai quali provvede con proprie ordinanze il ministro per il coordinamento della protezione civile, sono realizzati nelle regioni di cui al comma 1 nel limite di lire 65 miliardi nonché nelle altre zone del territorio nazionale in cui si siano verificate entro il 15 luglio 1992 analoghe situazioni in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, nel limite di lire 55 miliardi.

3. Al fine della individuazione delle opere di somma urgenza da realizzarsi, ai sensi del comma 2, nelle zone del territorio nazionale diverse dalle regioni di cui al comma 1, il ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del CNR.

4. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, elaborano un programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

- a) eliminazione delle situazioni di pericolo;
- b) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;
- c) contributo alla riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini;
- d) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture.

5. Il programma di cui al comma 4, corredato dalle stime dei danni e da un quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire o da completare, è trasmesso entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge al ministro per il coordinamento della protezione civile.

6. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi di cui al comma 4, da parte del ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti il ministro dei lavori pubblici e il ministro dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 334 miliardi per il 1992, si provvede: quanto a lire 120 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64; quanto a lire 151 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64; quanto a lire 25 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa; quanto a lire 25 miliardi, mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno 1992 di cui al predetto articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183; quanto a lire 13 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Rifiinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota ". Le predette disponibilità in conto residui del capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate nell'anno 1991 possono esserlo nell'anno 1992.

8. L'ANAS, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, esegue, con priorità nei territori di cui al comma 1, i lavori di somma urgenza interessanti la viabilità stradale.

9. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza statale conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno colpito le regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia, che hanno provocato danni al regime idraulico, alle infrastrutture, agli edifici pubblici e di culto, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1992, di lire 24 miliardi per l'anno 1993 e di lire 2 miliardi per l'anno 1994.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a lire 6 miliardi per l'anno 1992, a lire 24 miliardi per l'anno 1993 e a lire 2 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando, quanto a lire 6 miliardi per il 1992, a lire 11 miliardi per il 1993 e a lire 2 miliardi per il 1994, l'accantonamento "Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale" sotto Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 13 miliardi per il 1993, l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota".

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « comma 1 » è aggiunta la seguente: « nonché »;

al comma 1, dopo le parole: « eccezionale intensità », sono aggiunte le seguenti: « e nelle province della Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di giugno e luglio 1992 »;

al comma 1, dopo le parole: « legge 15 ottobre 1981, n. 590 » sono aggiunte le seguenti: « come modificata ed integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

** 1-bis. A favore degli organismi cooperativi che abbiano subito danni agli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per effetto degli eventi alluvionali del 9, 10 e 11 aprile 1992 nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise, è concesso un contributo in conto capitale fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, compreso il valore delle scorte e dei prodotti finiti. Il Ministero dell'agricoltura ripartisce i contributi speciali assegnati alle regioni ai sensi del presente comma sulla base delle relative richieste di spesa.*

1-ter. All'onere di lire 25 miliardi per il 1992 derivante dall'applicazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso il limite di impegno di lire 70 miliardi)". ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ARTICOLO 2-bis. – 1. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è integrato di lire 15 miliardi per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 15 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi)" ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 3 – 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, e a quelle site nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel mese di ottobre 1991 da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, si applicano le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, nel testo modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 198, sostituire le parole: "non superiore a lire 5 milioni" con le seguenti: "non superiore a lire 10 milioni".

3. Per la concessione in favore delle imprese di cui al comma 1 dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per il 1991, da iscriverne nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1991, e di lire 80 miliardi per l'anno 1992, da iscriverne nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1992.

4. Per consentire l'accelerazione delle procedure finalizzate all'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, il ministro per il coordinamento della protezione civile, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, provvede all'individuazione dei comuni beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 con ordinanza emanata d'intesa con il ministro del tesoro e il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 4 miliardi per il 1991 e a lire 80 miliardi per il 1992, si provvede: quanto a lire 2 miliardi per il 1991 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno 1991 con la tabella D della legge 29 dicembre 1990, n. 405; quanto a lire 2 miliardi per il 1991, mediante utilizzo delle disponibilità relative agli interventi di cui all'articolo 9, quinto comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge 31 dicembre 1991, n. 415; quanto a lire 76 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari da rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi)".

6. Alle imprese di cui al comma 1, nonché agli organismi cooperativi agricoli di cui all'articolo 2, è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti per i periodi di paga compresi nell'anno 1992. Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il ministro del tesoro, sono stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi o altri oneri nel termine di un biennio a decorrere dal 1° gennaio 1993. Alle medesime imprese è altresì concessa la sospensione per l'anno 1992 della riscossione, mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza nel medesimo anno, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dallo Stato. La riscossione delle imposte sospesa a norma del presente comma, è effettuata a partire dal 1° gennaio 1993 in sei rate senza applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti. Alle medesime imprese è altresì concessa per l'anno 1992 la sospensione del pagamento, alle aziende erogatrici dei servizi elettrici, telefonici e di gas metano, dei canoni e dei consumi aventi scadenza nell'anno 1992. La relativa riscossione sarà effettuata a partire dal 1° gennaio 1993 e con una dilazione non inferiore ai dodici mesi, senza applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « la diga del Bilancino » sono aggiunte le seguenti: « di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, »;

al comma 1, le parole: « di lire 25 miliardi per l'anno 1993 » sono sostituite con le seguenti: « di lire 15 miliardi per l'anno 1993 e di lire 20 miliardi per l'anno 1994 »;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati anche sotto il controllo tecnico e amministrativo dell'Autorità di bacino, tramite il segretario generale.

1-ter. A partire dalla erogazione del finanziamento di cui al comma 1, ogni spesa viene autorizzata con il parere vincolante di un tecnico, con funzioni di autorità di controllo, nominato dal consiglio regionale della Toscana tra tecnici di provata competenza che non

abbiano in precedenza collaborato a qualsiasi titolo ad opere eseguite dalle ditte impegnate negli interventi di cui al presente articolo. Tale autorità di controllo si avvale del supporto tecnico dell'Autorità di bacino ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 5. — 1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile 1984 in Umbria, la regione Umbria è autorizzata a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate, con oneri di ammortamento per capitali e interessi a carico dello Stato, a favore dei comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e dei comuni individuati dall'ordinanza del ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984, e dall'ordinanza n. 497 del 1985, nei limiti di cui al comma 3.

2. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania i comuni individuati con ordinanza del ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, e successive ordinanze integrative, sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate, con oneri di ammortamento per capitale e interessi a carico dello Stato, nei limiti di cui al comma 3.

3. Il limite complessivo dei mutui di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo contraibili negli anni 1992 e 1993 è fissato in lire 140 miliardi. Con provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il ministro per il coordinamento della protezione civile individua le quote da destinare agli interventi relativi a ciascun evento sismico. Con successivo provvedimento il ministro per il coordinamento della protezione civile, nell'ambito della quota destinata agli interventi di cui al comma 2, individua l'ammontare dei mutui contraibili dai singoli comuni beneficiari, nonché gli istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate di cui ai precedenti commi.

4. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento " Completamento degli interventi a favore delle aree colpite dai movimenti sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina ed in provincia di Rieti, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania come determinate nel decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984 (rate di ammortamento mutui) ».

L'articolo 6 è soppresso.

L'articolo 7 è soppresso.

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 »;

al comma 6, le parole: « indicati nel comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate nel compartimento marittimo di Pescara dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 ed individuati con decreto del ministro della marina mercantile »;

al comma 6, le parole: « od assegni bancari » sono soppresse.

Dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

« ARTICOLO 9-bis. — 1. Per provvedere agli interventi di restauro e consolidamento delle mura cinquecentesche della città di Urbino è autorizzata la spesa complessiva di lire 3 miliardi per il 1992 e 3 miliardi per il 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a lire 3 miliardi per il 1992 e lire 3 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Interventi per l'edilizia storico-monumentale " sotto Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Per far fronte ad interventi urgenti nella provincia di Belluno conseguenti all'evento franoso del Tessina nel comune di Chies d'Alpago è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1993 a carico del Fondo per la protezione civile, all'uopo appositamente integrato.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a lire 10 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota " ».

« ARTICOLO 9-ter. — 1. All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, le parole: " ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 " sono sostituite con le seguenti: " ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 ".

2. Nella tabella A, allegata alla legge 31 dicembre 1991, n. 416, è inserita la seguente voce: " Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici: Capitoli 1038-1039-1040-1159-1158 " ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito le regioni Toscana e Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alle opere di presidio e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici, è autorizzata la spesa di lire 170 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato del corrispondente importo.

2. Per i lavori di somma urgenza il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, utilizzando nella misura massima di lire 50 miliardi lo stanziamento di cui al comma medesimo.

3. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, elaborano, all'uopo avvalendosi degli uffici tecnici regionali, un programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

- a) eliminazione delle situazioni di pericolo;
- b) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;
- c) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture di cui al comma 1;
- d) riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini.

4. Il programma di cui al comma 3, corredato dalle stime dei danni e da un quadro economico globale dei progetti e delle opere da eseguire o da completare, è trasmesso entro il 31 maggio 1992 al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

5. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi di cui al comma 3, da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

6. Per l'esecuzione delle opere di somma urgenza conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, con esclusione delle regioni ivi menzionate, finalizzate alla riparazione di danni al regime idraulico, alle infrastrutture e per la sistemazione

(*) Vedi anche il successivo avviso di *Errata Corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 1992.

dei dissesti idrogeologici, secondo le modalità previste al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato, per l'anno 1992, del corrispondente importo. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile al fine della individuazione delle opere di somma urgenza si avvale della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del CNR.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a lire 120 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64; quanto a lire 25 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa e, quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1992, mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno 1992 di cui al predetto articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Le predette disponibilità in conto residui del capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate nell'anno 1991 possono esserlo nell'anno 1992.

8. All'onere di cui al comma 6, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante parziale riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per il medesimo anno 1992.

ARTICOLO 2.

1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, nella regione Emilia-Romagna colpita, nel mese di agosto 1991, da grandinate di straordinaria gravità, nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite, nel mese di ottobre 1991, da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, individuati, ai fini della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono posti a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, nei limiti della sua disponibilità.

ARTICOLO 3.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi atmosferici di cui all'articolo 1, ed a quelle site nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel medesimo mese di ottobre 1991 da avversità atmosferiche di eccezionale intensità si applicano le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

2. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1991 da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

3. Per consentire l'accelerazione delle procedure finalizzate alla erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma primo, della legge 13 maggio 1985, n. 198, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla individuazione dei comuni beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 con ordinanza emanata d'intesa con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno 1991 con la tabella D della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità relative agli interventi di cui all'articolo 9, comma quinto, della legge 13 maggio 1985, n. 198, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa.

ARTICOLO 4.

1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per il 1993. Per assicurare la continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui all'articolo 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 25 miliardi per l'anno 1993. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al

capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota ».

2. Le disponibilità previste per l'anno 1991 relative alle somme necessarie per il funzionamento della consulta tecnica di cui all'articolo 3, commi 7 e 9, per le attività di educazione ed informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le attività di cui agli articoli 18, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente leggequadro sulle aree protette, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e non impegnate alla chiusura del predetto esercizio finanziario, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1992.

ARTICOLO 5.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile e 7-11 maggio 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, i comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e quelli individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431 /FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, e successive integrazioni, sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate nel complessivo limite di lire 140 miliardi per l'anno 1992, con oneri di ammortamento per capitale e interessi a carico dello Stato.

2. La individuazione dell'importo massimo della quota annua di ammortamento utilizzabile dai comuni di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei residui fabbisogni, con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Completamento degli interventi a favore delle aree colpite dai movimenti sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina ed in provincia di Rieti, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania come determinate nel decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984 (rate di ammortamento mutui) ».

ARTICOLO 6.

1. Per provvedere alla realizzazione ed al completamento di interventi urgenti nei territori delle province di Pescara, Chieti,

Teramo, L'Aquila, Ascoli Piceno, Macerata, Campobasso ed Isernia colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992, nonché in quelli della provincia di Varese colpiti dal nubifragio dei giorni 1° e 2 giugno 1992, sono concessi alle regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia contributi speciali nelle seguenti misure:

a) a ciascuna delle regioni Abruzzo e Marche, lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 2 miliardi per l'anno 1994;

b) alla regione Molise, lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

c) alla regione Lombardia, lire 1 miliardo per l'anno 1992 e lire 3 miliardi per l'anno 1993.

2. Con le disponibilità di cui al comma 1 le regioni interessate, anche a mezzo di delega agli enti locali, provvedono agli interventi di propria competenza, con priorità per quelli di somma urgenza, finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alle opere di presidio e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici, nonché alla riparazione di danni subiti da abitazioni e beni di privati cittadini.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1992, di lire 12 miliardi per l'anno 1993 e di lire 4 miliardi per l'anno 1994.

4. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza statale conseguenti agli eventi alluvionali di cui al comma 1, che hanno provocato danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed agli edifici pubblici, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1992, di lire 12 miliardi per l'anno 1993 e di lire 11 miliardi per l'anno 1994.

5. All'onere derivante dalla attuazione dei commi 3 e 4, pari a lire 19 miliardi per l'anno 1992, a lire 24 miliardi per l'anno 1993 e a lire 15 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando, quanto a lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, l'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota » e, quanto a lire 6 miliardi per l'anno 1992, a lire 11 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 15 miliardi per l'anno 1994, l'accantonamento « Interventi per l'edilizia storico-artistica monumentale » sotto Ministero dei lavori pubblici.

6. L'ANAS, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, esegue, con priorità nei territori di cui al comma 1, i lavori di somma urgenza interessanti la viabilità stradale.

7. Le opere di cui al comma 6 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ed in relazione alle medesime i capi compartimento sono autorizzati a derogare ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

ARTICOLO 7.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche, i cui impianti od attrezzature risultino danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali nelle province di cui all'articolo 6, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

2. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1992, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

ARTICOLO 8.

1. Al fine di consentire, nei limiti attuali di tonnellaggio e di potenza, la ricostruzione o la riparazione delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate, nel compartimento marittimo di Pescara, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 6, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere agli armatori o proprietari un contributo a fondo perduto in misura pari alla spesa documentata ed ammessa.

2. Ai componenti degli equipaggi delle unità di cui al comma 1 è concessa una indennità di attesa di lire 1,5 milioni in ragione di mese. Detta indennità è corrisposta per un periodo massimo di 8 mesi per le unità da ricostruire e di 5 mesi per le unità da riparare.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono approvate le modalità tecniche per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative agli interventi di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 267, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Dette disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 3.825 milioni per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi ».

6. Nei confronti degli armatori o proprietari indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 9 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La Camera di commercio di Pescara curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari od assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 9.

1. Per il 1992 i limiti contenuti nelle disposizioni richiamate dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non si applicano ai mutui previsti dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, come integrata e modificata dalla ordinanza in data 14 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1988.

ARTICOLO 10.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 hanno effetto dal 31 dicembre 1991, mentre le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 310.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 9-bis, 9-ter E 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, la regione Toscana nei medesimi mesi nonché dal 1° giugno al 15 luglio 1992, le regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 e la regione Lombardia nei giorni 1 e 2 giugno 1992, è autorizzata la spesa di lire 233 miliardi per il 1992 e di lire 101 miliardi per il 1993 a carico del fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato per i medesimi anni dei corrispondenti importi.

2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, una quota di lire 100 miliardi per il 1992 e di lire 20 miliardi per il 1993 è destinata ad interventi di somma urgenza finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico ed alle infrastrutture ed alla immediata prevenzione delle conseguenze di una possibile ripetizione di eccezionali avversità atmosferiche con interventi di presidio, di regolazione delle acque e di sistemazione dei dissesti idrogeologici. Tali interventi, ai quali provvede con propria ordinanza il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono realizzati nelle regioni di cui al comma 1, entro il limite di lire 50 miliardi per il 1992 e lire 15 miliardi per il 1993, nonché nelle altre zone del territorio nazionale in cui si siano verificate entro il 15 luglio 1992 analoghe situazioni in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, entro il limite di lire 50 miliardi per il 1992 e di lire 5 miliardi per il 1993.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 233 miliardi per

il 1992 e a lire 101 miliardi per il 1993, si provvede: quanto a lire 120 miliardi per il 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64; quanto a lire 50 miliardi per il 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64; quanto a lire 25 miliardi per il 1992, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa; quanto a lire 25 miliardi per il 1992, mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno 1992 di cui al predetto articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 187; quanto a lire 13 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota »: quanto a lire 101 miliardi per il 1993, mediante riduzione, nel bilancio pluriennale 1992-1994, della proiezione 1993 del capitolo 7758 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo intendendosi corrisponden-

temente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno 1993 di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64. Le predette disponibilità in conto residui del capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate nell'anno 1991 possono esserlo nell'anno 1992.

1. 11.

La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: regione Lombardia aggiungere le seguenti: (province di Varese e Como).

1.1.

Galli.

Al comma 1, sostituire le parole: la spesa di lire 334 miliardi con le seguenti: la spesa complessiva di lire 934 miliardi, di cui lire 334 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quanto all'importo rimanente mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento iscritto ai capitoli 7749, 7759 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 per il medesimo anno 1992.

1.2.

Maroni, Sartori.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 334 miliardi con le seguenti: lire 500 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 334 miliardi con le seguenti: 500 miliardi ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto a lire 166 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato

di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO ».

1. 3.

Ronchi, Mattioli.

Al comma 1, sostituire le parole da: lire 334 miliardi fino alla fine del comma con le seguenti: lire 354 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine, è integrato per il 1992 per il corrispondente importo e lire 13 miliardi per il 1993.

Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: pari a 334 miliardi con le seguenti: pari a 354 miliardi e le parole da: quanto a lire 25 miliardi, mediante parziale fino alla fine del comma con le seguenti: quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1992 e 13 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro parzialmente utilizzando l'accantonamento « Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate ».

1. 7.

Tripodi, Ramon Mantovani,
Speranza.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per la realizzazione delle opere idrauliche strutturali o di protezione ambientale ritenute indispensabili per eliminare lo stato di pericolo nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, l'autorità di bacino interessata, su proposta dei competenti uffici dell'amministrazione statale dei lavori pubblici, nonché delle regioni per le opere di rispettiva competenza, predispone apposito piano di interventi.

2. Per la organica realizzazione delle opere previste dal comma 1 il ministro dei lavori pubblici avvia le procedure per l'anticipazione fino al 50 per cento delle disponibilità a valere sulla legge 18 maggio 1989, n. 183, per il triennio 1992-1994, attribuendo a ciascuna regione, in via provvisoria, salvo conguaglio, le disponibilità nella stessa misura adottata per il riparto delle disponibilità per il triennio precedente.

1. 01.

La Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'importo complessivo di cui al comma 1 è suddiviso tra le regioni ivi indicate in modo tale da garantire una copertura proporzionale dei danni subiti dai privati cittadini ed accertati dalle prefetture di competenza.

1. 4.

Maroni, Sartori.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Per i lavori di somma urgenza il ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alla immediata prevenzione, nelle zone individuate nel comma 1, delle conseguenze di una possibile ripetizione di eccezionali avversità atmosferiche con interventi di presidio, di regolazione delle acque e di sistemazione dei dissesti idrogeologici.

2-bis. Ferma restando la priorità degli interventi nelle zone di cui al comma 1 e fermo restando il finanziamento degli interventi urgenti già attuati o avviati, gli interventi di cui al comma 2, entro il limite massimo di 55 miliardi, sono effettuati anche nelle altre regioni in cui si siano verificate, entro il 15 luglio 1992, analoghe situazioni in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche. Il mini-

stro per il coordinamento della protezione civile al fine della individuazione delle opere di somma urgenza si avvale della consulenza del gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del CNR.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi 2 e 2-bis il ministro per il coordinamento della protezione civile utilizza lo stanziamento di cui al comma 1 nella misura massima di 120 miliardi di lire.

1. 9.

Ronchi, Mattioli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: lire 65 miliardi con le seguenti: lire 85 miliardi.

Conseguentemente, allo stesso secondo periodo sostituire le parole: 55 miliardi con le seguenti: 35 miliardi.

1. 5.

Ronchi, Mattioli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: nelle altre zone fino a: avversità atmosferiche con le seguenti: in relazione ad analoghe situazioni di emergenza diverse da quelle di cui al comma 1 verificatesi, in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, entro il 15 luglio 1992.

1. 10.

Tarabini, Ciabbarri, Provera.

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. Per la realizzazione delle opere idrauliche strutturali o di protezione ambientale ritenute indispensabili per eliminare lo Stato di pericolo, l'autorità di bacino nazionale interessata, su proposta dei competenti uffici dell'amministrazione statale dei lavori pubblici, nonché delle regioni per le opere di rispettiva competenza, predispone apposito piano di interventi.

5. Per la organica realizzazione delle opere previste dai precedenti commi, il ministro dei lavori pubblici avvia le procedure per l'anticipazione fino al 50 per cento delle disponibilità a valere sulla legge 18 maggio 1989, n. 183, per il triennio 1992-1994, attribuendo a ciascuna regione, in via provvisoria, salvo conguaglio, le disponibilità nella stessa misura adottata per il riparto delle disponibilità per il triennio precedente.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

1. 6.

Galli.

Al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) contributo alla riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini;

c) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali.

1. 12.

La Commissione.

ART. 2.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: è concesso con le seguenti: può essere concesso.

2. 3.

La Commissione.

Al comma 1-bis dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tal fine è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 25 miliardi.

2. 4.

La Commissione.

Al comma 1-ter sostituire le parole: 25 miliardi con le seguenti: 15 miliardi.

2. 1.

Bruni, Zambon, Torchio, Carli, Berni.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: per il 1992 con le seguenti: per il 1993.

Conseguentemente, allo stesso comma 1-ter, sostituire le parole: l'accantonamento con le seguenti: la proiezione 1993 dell'accantonamento.

2. 5.

La Commissione.

ART. 2-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 15 miliardi con le seguenti: lire 8 miliardi.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: a lire 15 miliardi con le seguenti: a lire 8 miliardi.

2-bis. 1.

Bruni, Zambon, Carli, Torchio, Berni.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 5.

Bruni, Zambon, Carli, Torchio, Berni.

Al comma 1, dopo le parole: nella provincia di Latina aggiungere le seguenti: e di Frosinone.

3. 9.

Diana.

Al comma 1, dopo le parole: nel mese di ottobre, aggiungere le seguenti: e di novembre.

3. 10.

Diana.

Al comma 1, sostituire le parole: si applicano le provvidenze con le seguenti: possono essere applicate, nei limiti delle disponibilità già autorizzate, le provvidenze.

3. 11.

La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le imprese industriali commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca che usufruiscano delle provvidenze di cui al comma 1, contestualmente alla richiesta di concessione di contributi di cui al successivo comma 2, devono garantire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti all'evento calamitoso.

3. 1.

Tripodi, Ramon Mantovani,
Speranza, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi contributi a fondo perduto fino al 35 per cento del danno accertato.

3. 7.

Calzolaio.

Al comma 3 sostituire le parole: e di lire 80 miliardi con le seguenti: e di lire 500 miliardi.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: e a lire 80 miliardi per il 1992 con le seguenti: e a lire 500 miliardi

per il 1992; allo stesso comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: quanto all'importo rimanente, pari a lire 420 miliardi per l'anno 1992 mediante corrispondente riduzione proporzionale degli stanziamenti iscritti ai capitoli 7749, 7759 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986 n. 64, per il medesimo anno 1992.

3. 2.

Maroni, Sartori.

Al comma 3, sostituire le parole: lire 80 miliardi con le seguenti: lire 4 miliardi.

Conseguentemente aggiungere, in fine, le parole: e di lire 76 miliardi per il 1993, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1993;

al comma 5, sostituire le parole: lire 80 miliardi per il 1992 con le seguenti: lire 4 miliardi per il 1992 e a lire 76 miliardi per il 1993;

allo stesso comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 1992, mediante con le seguenti: per l'anno 1993, mediante e le parole: l'accantonamento con le seguenti: la proiezione 1993 dell'accantonamento.

3. 12.

La Commissione.

Al comma 5 sostituire le parole: « Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi) » con le seguenti: « Interventi per le piccole imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori ».

3. 6.

Bruni, Zambon, Carli, Torchio,
Berni.

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Analoga sospensione è concessa per i contributi a carico del dipendente e per i contributi previdenziali a carico dei lavoratori autonomi. La sospensione opera anche per le aziende aventi una unità locale nei territori di cui all'articolo 1 e la sede in altre zone, tenuto conto dei dipendenti e del fatturato della sola unità locale.

3. 8.

Calzolaio.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: da effettuarsi senza correzione di interessi o altri oneri nel termine di un biennio a decorrere dal 1° gennaio 1993.

3. 13.

La Commissione.

Al comma 6, quarto periodo, sopprimere le parole: senza applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti.

3. 14.

La Commissione.

Al comma 6, sostituire le parole: e con una dilazione non inferiore ai dodici mesi, senza applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti *con le seguenti:* in sei rate.

3. 15.

La Commissione.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le sanzioni penali, amministrative e fiscali previste per la dispersione e il deterioramento della documentazione fiscale e previdenziale, previa verifica da parte degli organismi finanziari ed ispettivi, non sono irrogate ai contribuenti e agli operatori che avevano i propri documenti fiscali, contabili e previdenziali

presso professionisti e centri elaborazione dati, che hanno avuto tale documentazione dispersa o deteriorata negli eventi di cui all'articolo 1 e che ne hanno fatto denuncia entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 3.

Calzolaio, Luigi Rinaldi, Cesetti, Lorenzetti Pasquale, Silvestri.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 8 aprile-10 gennaio 1993, i termini di scadenza di vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Le camere di commercio curano, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadano nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dall'8 aprile al 10 gennaio 1993, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. 4.

Calzolaio, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Cesetti.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie in provincia di Varese per la definitiva sistemazione dei corsi d'acqua Olona, Arno, Rile e Tenore, al fine di prevenire ulteriori esondazioni, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1992 e di lire 100 miliardi per l'anno 1993. Gli stanziamenti previsti vengono assegnati in via prioritaria al completamento delle opere già in corso sul fiume Olona ad iniziativa del Magistrato per il Po.

2. Lo studio e la progettazione delle opere di cui al comma 1 saranno affidati alla responsabilità di una commissione speciale nominata dal prefetto e dallo stesso presieduta, composta come segue: un rappresentante dell'amministrazione provinciale; un rappresentante per ciascuno dei comuni confinanti con i predetti corsi d'acqua; un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura; un rappresentante per ciascuno dei comuni di cui sopra dei privati cittadini che abbiano subito danni rilevanti dall'ultima esondazione dei citati corsi d'acqua, estratto a sorte dagli appositi elenchi formati dalla prefettura entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 01.

Maroni, Sartori.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è inserito il seguente comma:

« La Commissione di cui al comma precedente è integrata con decreto prefet-

tizio con cinque rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura ».

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, sono abrogate le parole « fino ad un massimo del venti per cento ».

3. Il comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dal seguente:

« 1. Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 250 milioni, può essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a lire 100 milioni ».

3. 02.

Maroni, Sartori.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per completare aggiungere le seguenti: da parte della regione Toscana.

4. 1.

Cerutti.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La vigilanza amministrativa sulle opere da eseguire è affidata all'Autorità di bacino, tramite il segretario generale.

4. 2.

Cerutti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

4. 6. La Commissione.

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

4. 3. Cerutti.

Al comma 1-ter sopprimere il secondo periodo.

4. 7. La Commissione.

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

1-*quater*. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati soltanto dopo la conclusione positiva delle inchieste giudiziaria e amministrativa regionale in corso.

4. 4. Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Ronchi, Mattioli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. I comandi di cui all'articolo 3, comma 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono estesi anche ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione.

4. 5. Lorenzetti Pasquale, Piero Angelini.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: nei limiti di cui al comma 3 con le seguenti:

nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

5. 1. La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti di cui al comma 3 con le seguenti: nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

5. 2. La Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1992 con le seguenti: Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata per il periodo 1993-2003 una spesa annua pari a lire 25 miliardi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 25 miliardi a decorrere dal 1993.

5. 3. La Commissione.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. Nelle sezioni staccate per il terremoto di Avellino e Salerno istituite con decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, è assicurata l'effettiva presenza di almeno un primo dirigente tecnico.

2. A tal fine il contingente di primo dirigente tecnico di cui alla tabella 10 quadro B allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentato di due unità con contestuale riduzione di due unità del contingente di dirigente superiore tecnico di cui al cennato quadro B; il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad apportare con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le conseguenti variazioni della pianta organica.

3. La soppressione operata nei confronti dell'Ispettorato generale delle zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 con sede in Palermo, a decorrere dal 1° gennaio 1991, con l'articolo 7 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è da intendersi operante anche nei confronti delle Sezioni autonome del Genio civile per il terremoto con sedi in Agrigento e Trapani istituite a norma dell'articolo 25 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

5. 01.

Lusetti.

ART. 8.

Al comma 1, dopo la parola: documentata aggiungere la seguente: tecnicamente.

8. 1.

Tripodi, Ramon Mantovani,
Speranza.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: in rapporto al valore reale distrutto o danneggiato all'atto dell'evento calamitoso.

8. 2.

Tripodi, Ramon Mantovani,
Speranza.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 2 milioni.

8. 3.

Tripodi, Ramon Mantovani,
Speranza.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Contestualmente alla richiesta di contributi a fondo perduto di cui al

comma 1, gli armatori o proprietari devono garantire i livelli occupazionali precedenti all'evento alluvionale.

8. 4.

Tripodi, Ramon Mantovani,
Speranza, Lorenzetti Pa-
squale, Calzolaio.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono essere messi in atto tutti i provvedimenti atti alla soppressione dell'Ente bonifica del Tronto e il passaggio delle competenze del predetto ente bonifica all'Ente di bacino la cui istituzione è prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

8. 01.

Tripodi, Ramon Mantovani,
Speranza.

ART. 9-bis.

All'articolo 9-bis, comma 1, sostituire le parole: di lire 3 miliardi per il 1992 e di lire 3 miliardi per il 1993 con le seguenti: di lire 6 miliardi per il 1993; conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: pari a lire 3 miliardi per il 1992 e a lire 3 miliardi per il 1993 con le seguenti: pari a lire 6 miliardi per il 1993; al comma 4 sostituire le parole: l'accantonamento con le seguenti: la proiezione 1993 dell'accantonamento.

9-bis 2.

La Commissione.

Al comma 3, sostituire le parole: lire 10 miliardi con le seguenti: lire 15 miliardi.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: a lire 10 miliardi con le

seguenti: a lire 15 miliardi.

9-bis. 1.

Parigi, Martinat, Buontempo.

ART. 9-ter.

Sopprimerlo.

9-ter 1.

La Commissione.

ART. 10.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 310.

10. 1.

La Commissione.

COMUNICAZIONI

—————

**Missioni valedoli
nella seduta pomeridiana del 21 luglio
1992**

Amato, Caradonna, Cristofori, d'Aquino, Del Mese, de Luca, Ebner, Farace, Formigoni, Foschi, Misasi, Patuelli, Spini, Sacconi.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla IV Commissione (Difesa):

SAVIO ed altri: « Norme per il reclutamento e la formazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico e del ruolo ufficiali commissari del Corpo di commissariato dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e del ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico » (965) *(con parere della I, della V, della VII, della IX e della XI Commissione);*

alla V Commissione (Bilancio):

NONNE ed altri: « Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 » (1275) *(con parere della I,*

della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

alla VI Commissione (Finanze):

PELLICANÒ ed altri: « Disposizioni in materia di azionariato popolare » (1162) *(con parere della I e della V Commissione);*

alla VII Commissione (Cultura):

SANGIORGIO ed altri: « Norme per la scolarizzazione delle bambine e dei bambini Rom, Sinti e delle minoranze etniche nomadi » (362) *(con parere della I, della V e della XI Commissione);*

alla X Commissione (Attività produttive):

TORCHIO ed altri: « Autorizzazione alla vendita di benzina miscelata con alcool etilico di origine agricola » (1127) *(con parere della I, della V, della VI, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);*

alla XI Commissione (Lavoro):

TEALDI ed altri: « Nuove norme in materia di indennità di maternità » (372) *(con parere della I, della II, della V, della VI e della XII Commissione);*

TREMAGLIA ed altri: « Riconoscimento del servizio militare prestato alle dipendenze delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana » (1059) *(con parere della I, della IV e della V Commissione);*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

TEALDI ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 3 maggio 1989, n. 169, in materia di divieto di immissione al consumo di latte crudo » (382) (con parere della I, della X, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

TEALDI: « Norme per incentivare la realizzazione e la gestione di impianti di ricerca e di utilizzazione delle acque per uso irriguo » (383) (con parere della V, della VI e della VIII Commissione);

NARDONE ed altri: « Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati » (1034) (con parere della I, della II, della V, della VII, della VIII e della XI Commissione, nonché della XII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

Carlo CASINI ed altri: « Norme a tutela dell'embrione umano » (968) (con parere della I Commissione).

Modifica nell'assegnazione a Commissione di schemi di decreti-legislativi.

La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) ha richiesto che i seguenti schemi di decreti-legislativi, trasmessi ai sensi dell'articolo 28 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recanti ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, il cui termine è stato prorogato dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, attualmente assegnati alla II Commis-

sione (Giustizia), siano trasferiti alla sua competenza primaria:

schema di decreto di attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 5;

schema di decreto di attuazione della delega prevista dall'articolo 14;

schema di decreto di attuazione della delega prevista dall'articolo 21;

schema di decreto di attuazione della delega prevista dall'articolo 25, comma 8.

Ritenendo prevalente l'esigenza di salvaguardare la competenza orizzontale della XI Commissione in materia di stato giuridico ed economico del personale pubblico e privato, il Presidente della Camera ritiene di poter accogliere tale richiesta.

Trasmissione della Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 luglio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168, la relazione sulla gestione delle Università per l'esercizio 1989, deliberata dalle Sezioni Riunite della Corte stessa nell'adunanza dell'8 giugno 1992 (doc. CXVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.